

TAR Reggio Calabria 31/07/1999 n. 1023

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In sede di gara per l'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica l'obbligo imposto di corredare l'offerta fin dalla presentazione delle giustificazioni delle voci di prezzo più significative non tiene luogo del subprocedimento di verifica delle offerte presuntivamente anomale, dovendosi tale successiva fase obbligatoriamente svolgere per la valutazione delle offerte anormalmente basse in sede di giustificazioni fondate su criteri di riferimento stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e, cioè, su tutte le voci che compongono l'offerta. Nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica, le giustificazioni anticipate dell'anomalia delle offerte possono avere un diretto e immediato effetto solo nel caso in cui le stesse siano di per sé idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ovvero rivelino la manifesta e incontrovertibile carenza di credibilità, così esonerando l'Amministrazione appaltante dall'obbligo di interpellare ulteriormente l'offerente.